

STATUTO

VOSMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA DE GASPERI 7

Numero REA: SS - 164037

Codice fiscale: 02300550908

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-03-2008 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 51495/26348 DI REPERTORIO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa denominata "VOSMA - Società Cooperativa Sociale".

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel comune di Sassari.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

ART. 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 DICEMBRE 2070 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5

PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Promocoop Spa.

ART. 6

SCOPO E OGGETTO

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 L. 381/91 lettera b). La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa ha per oggetto:

Svolgimento di studi, ricerche e progettazione in ambito scientifico, tecnologico, ambientale e di protezione civile, sociale, storico e culturale;

ideazione di percorsi formativi, seminari, conferenze, convegni ed eventi su tematiche di interesse socio-culturale, artistico, ambientale e di protezione civile;

promozione dell'interscambio scientifico, culturale e professionale nonché della cooperazione con altre realtà associative e/o con le istituzioni nazionali ed estere;

consulenze ed elaborazione e gestione di progetti per enti, istituzioni, associazioni, ecc., che ne facciano richiesta in virtù delle competenze e capacità espresse dalla cooperativa;

organizzazione di convegni, seminari, progetti ed eventi socio-culturali e sportivi;

progetti ed iniziative di promozione della ciclabilità urbana ed extraurbana e di altre forme di mobilità ecosostenibile;

ideazione e gestione di progetti e iniziative di promozione della tutela, sicurezza e fruibilità territoriale e paesaggistica terrestre e marittima;

ideazione e gestione di progetti legati alle attività di protezione civile e sicurezza ambientale (servizi di salvamento a mare, sicurezza in ambito di manifestazioni sportive, antincendio, antinquinamento, ecc.);

ideazione, realizzazione e gestione di attrezzature, impianti, mezzi tecnici e veicoli speciali per attività di protezione civile, sicurezza ambientale, sociali, sanitarie, educative e culturali, (mezzi di soccorso marini e terrestri, ambulanze, centri mobili di analisi, ludobus, bibliobus, punti di informazione ed informa giovani e quant'altro in attinenza alle esigenze dei programmi attivati);

servizi di soccorso e recupero marittimo (sia di superficie che subacqueo) di disinquinamento sversamenti di petrolio derivati e da altre forme di impatto pregiudizievole per la salute umana, dell'ambiente e del patrimonio storico culturale;

organizzazione e gestione di attività e interventi per favorire lo sviluppo del turismo ecosostenibile, ambientale e culturale quali colonie marine e montane, agri-campeggi, bed & breakfast, agriturismo, equiturismo e qualsiasi altra struttura settore turistico;

organizzazione e gestione di attività turistiche, compresa la realizzazione di strutture ricettive (residence, campeggi, ecc.);

organizzazione e gestione di parcheggi pubblici, parchi e giardini e servizi di manutenzione, accoglienza, custodia, intrattenimento e servizi igienici;

servizi di manutenzione, ripristino ambientale (rimboschimento, forestazione e bonifiche ambientali) e collaborazioni nella gestione, vigilanza e sicurezza di in oasi naturalistiche, zone di ripopolamento faunistico, zone sotto regime di protezione (parchi nazionali, regionali, Z.P.S., S.I.C., A.M.P., ecc.);

gestione del patrimonio storico, archeologico, culturale ed ambientale terrestre e marino incluso quello sommerso, attraverso servizi e attività di manutenzione, tutela e vigilanza, messa in sicurezza, organizzazione e accompagnamento visite;

attività di gestione e manutenzione del verde naturale ed ornamentale compreso il trasporto, conferimento, smaltimento e compostaggio della risulta vegetale derivante;

Servizi di ricezione turistica eco compatibile ed intrattenimento da attuare nelle spiagge e nelle aree verdi tramite concessioni demania-
li (servizi di ristorazione, noleggio attrezzature balneari, scuola di Surf, board, body board, canoa, snorkelling, aquilone acrobatico, escursione bird watching, escursione paesaggistica, logistica trekking, ecc.);

organizzazione e gestione di servizi di pulizie industriali e civili, di raccolta, trasporto, conferimento e/o smaltimento di rifiuti soli-

di urbani e RSU assimilati rimossi sia negli ambiti urbano, extra urbano e portuale, sia dai litorali e fondali marini, soggetti ad accumulo di rifiuti, prevedendo per essi il trasporto via terra e via mare;

organizzazione servizi, marittimi e terrestri, di facchinaggio, trasporti cose per conto terzi e consegne a domicilio;

organizzazione servizi di noleggio mezzi con e senza conducente terrestri (autovetture, autocarri, autobus, motocicli, quad, cicli, ecc.), nautici (gommoni, imbarcazioni a vela e non) ed aerei per il trasporto di persone anche con disabilità;

attività di allestimenti fiere, manifestazioni, mostre, ecc.;

attività di somministrazione alimenti e bevande, ristorazione, intrattenimento e organizzazione di ricevimenti e cerimonie con servizio catering;

attività di manutenzione, messa in sicurezza, pulizia su strutture naturali ed artificiali con tecnica acrobatica speleo-alpinistica.

studio, organizzazione e realizzazione di attività editoriali, campagne pubblicitarie e promozionali, ricerche di mercato, servizi di affissione e formazione spazi per la propaganda elettorale compreso l'allestimento, e funzionamento seggi elettorali;

servizi ed attività di agenzia interinale;

attività artigianali ed industriali quali: realizzazione di impianti elettrici, opere edilizie, produzioni in legno, ferro, alluminio, ve-

troresina ecc, oggetti ornamentali, strumenti musicali, lavorazione tessuti, cesteria, lavorazione cuoio e pelli, ceramiche cotte, arti plastiche, serigrafia ed ogni altra forma produttiva atta a perseguire lo sviluppo di attività lavorative e occupazionali).

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del

conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali, nonché partecipare ad appalti pubblici e privati.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto

indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Soci lavoratori svantaggiati:

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91. Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

Soci in prova:

Sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova gode soltanto del diritto al ristorno, in misura della sua partecipazione all'attività mutualistica, ed ha il solo obbligo di concorrere al risanamento delle perdite, sempre in misura corrispondente a detta partecipazione all'attività mutualistica.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto l'organo amministrativo provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Soci volontari:

Prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese iden-

tiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri

documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,

a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori-

ri, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari a Euro 100,00.

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di importo pari a Euro 100,00.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo.

ART. 10

CESSIONE DELLE QUOTE

Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere le proprie quote.

In considerazione di ciò, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di tre mesi.

ART. 11

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 12

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 13

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;

la fusione o scissione;

compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
il trasferimento della sede sociale all'estero;
la revoca dello stato di liquidazione;
l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 14

ESCLUSIONE

L'assemblea può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:
per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge,
dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione
alla società;
nel caso indicato all'articolo 2531;
nei casi previsti dall'articolo 2286;
nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;
che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli impegni
assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;
svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in contrasto con
gli interessi della cooperativa;
assuma comportamenti giudicati dall'organo amministrativo non consoni
all'immagine e al buon nome della società.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e
circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comu-
nicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposi-
zione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazio-
ne.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione
dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo. Gli eredi non hanno diritto a subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

ART. 16

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo sopraprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso

questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 17

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;

dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;

dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di

terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.

dall'eventuale fondo soprapprezzo;

riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 18

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme

previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 19

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 20

RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

integrazioni dei compensi

aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

ART. 21

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%.

un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.

un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 22

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

assemblea dei soci;

consiglio di amministrazione o amministratore unico;

collegio sindacale, se nominato o se obbligatorio in forza di legge.

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 23

DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazio-

ni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 24

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, con affissione presso la sede sociale ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda

convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere ri-convocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 25

COMPETENZE E

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;

approvare i bilanci;

distribuire gli utili;

approvare i regolamenti interni;

procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;

deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con

l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti

spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 26

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Non è previsto il voto plurimo.

ART. 27

DELEGHE DI VOTO E

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si potrà procedere con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 28

ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

ART. 29

ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 30

COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a nove, o da

un amministratore unico. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

ART. 31

COMPETENZE

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta ad esso (a titolo meramente esemplificativo)

deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;

fissare le direttive per l'attività sociale;

formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;

redigere i bilanci;

compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;

accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;

assumere lavori ed assegnarli;

convenire prezzi ed esigerli;

compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;

rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;

investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;

deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;

deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;

nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi

cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
fare elezioni di domicilio;
assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio del-

la delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..

ART. 32

DISCIPLINA DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di ur-

genza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 33

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente del consiglio di amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente:

convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;

dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;

sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART. 34

COMPOSIZIONE

Alla società si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata di cui agli artt. 2477 e seguenti del Codice Civile.

ART. 35

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 36

SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 37

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 38

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 39

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 40

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 41

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART. 42

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 43

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

F.TO CORRADO UGHI

F.TO MATTEO AGNETTI

F.TO SELENA LUISELLA UGHI

F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO